



COMUNE DI NICOLOSI  
PROVINCIA DI CATANIA

ORDINANZA N. 59 DEL 30/07/2018

**OGGETTO:** installazione di n. 23 attraversamenti pedonali rialzati e istituzione del limite di velocità di km 30 all'ora.

**IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE**

**PREMESSO** che il Sindaco, con provvedimento n. 19 del 10.07.2018, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada", in particolare gli articoli 5, 7 e 37;

**VISTO** il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", in particolare l'articolo 179, comma 6 lett. c);

**SENTITE** le continue lamentele della popolazione residente circa il transito dei veicoli ad elevata velocità in presenza degli attraversamenti pedonali esistenti sul territorio, soprattutto durante le ore notturne;

**CONSIDERATA** l'impossibilità, a causa della scarsità di personale preposto, di presidiare il territorio in modo efficace, ai fini del rispetto dei limiti di velocità;

**CONSIDERATO** che l'amministrazione comunale, per ragioni di sicurezza, ha insistentemente chiesto l'adozione di misure atte a limitare la velocità nelle strade più percorse;

**VALUTATO** di potere intervenire attraverso la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati e l'installazione della segnaletica verticale di limitazione della velocità a km 30 all'ora;

**RITENUTO** che tali interventi sono finalizzati alla maggiore tutela degli "utenti deboli" della strada, ovvero i pedoni, e alla maggiore salvaguardia della circolazione stradale;

**ATTESO** che i suindicati rallentatori possono essere realizzati in conglomerato cementizio o bituminoso, purché nella zona interessata siano adottate idonee misure per l'allontanamento delle acque;

**DATO ATTO** che gli attraversamenti pedonali rialzati non vengono classificati come dossi rallentatori di velocità, ma come manufatti che modificano il profilo longitudinale della strada e che tendono a facilitare l'accesso pedonale sulla carreggiata e a raccordare i marciapiedi;

**CONSIDERATO** che l'ingombro planimetrico dell'attraversamento pedonale rialzato può essere descritto come segue:

- larghezza pari a quella della sezione della strada
- lunghezza pari a m. 3,50 oltre alle due rampe di ascesa e discesa
- altezza pari a cm 7

**RAVVISATA** la necessità di istituire n. 23 attraversamenti pedonali rialzati e il limite di velocità di km 30 all'ora nelle seguenti zone:

- via Gemmellaro
- viale della Regione
- via Battisti
- viale A. Moro
- via Verga
- via Fornace
- via Colombo
- via Pappalardo
- via Abate Longo

- via Dusmet
- via Veneto

## ORDINA

1) La realizzazione di 23 passaggi pedonali rialzati come sotto specificato:

- n. 2 in via Gemmellaro
- n. 7 in Viale della Regione
- n. 2 in via Battisti
- n. 2 in viale A. Moro
- n. 2 in via Verga
- n. 2 in via Fornace
- n. 2 in via Colombo
- n. 1 in via Pappalardo
- n. 1 in via Abate Longo
- n. 1 in via Dusmet
- n. 1 in via Veneto

2) L'apposizione, in corrispondenza degli stessi attraversamenti, in entrambi i sensi di marcia, dell'opportuna segnaletica verticale di seguito descritta:

- n. 38 segnali di limite massimo della velocità 30km/h (figura II 50 art. 116)
- n. 72 segnali di attraversamento pedonale (figura II 303 art. 135)
- n. 38 segnali di dosso (figura II 2 art. 85)

3) L'istituzione della seguente segnaletica orizzontale:

- strisce di arresto
- passi pedonali
- zebrature eseguite con vernice rifrangente di colore bianco e giallo

## DISPONE

1) Il provvedimento in questione entra in vigore con l'apposizione della segnaletica prevista.

2) La realizzazione di quanto sopra dovrà avvenire previo sopralluogo dell'ufficio tecnico comunale che è anche incaricato della posa in opera e della manutenzione della relativa segnaletica stradale.

3) La Polizia Municipale e gli organi cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n°285/92, sono incaricati del controllo per l'esecuzione della presente ordinanza

4) La trasmissione della presente ordinanza a:

- Stazione Carabinieri di Nicolosi
- Ufficio tecnico comunale
- Provincia Regionale di Catania
- Prefettura di Catania
- Questura di Catania
- Vigili del Fuoco
- Responsabile del servizio "118" del locale Pronto Soccorso

5) Qualsiasi provvedimento adottato precedentemente, in contrasto con la presente ordinanza, si intende revocato.

6) La presente ordinanza verrà pubblicata sul sito web del Comune di Nicolosi affinché sia resa nota a tutta la cittadinanza.

7) Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Nuovo codice della strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
Carmelo Amore

The image shows a circular official stamp of the Municipality of Nicolosi, Sicily. The stamp contains the text "COMUNE DI NICOLSI" at the top, "SICILIA" in the center, and "POLIZIA MUNICIPALE" at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. To the right of the stamp, the name "Carmelo Amore" is printed in a serif font.

